

N. R.G. 109/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 109/2023, promossa da

Cosmo Michela, C.F. CSMMHL69L46H823H
Cibin Boris, C.F. CBNBRS73D18H823F
Lessi Emanuele, C.F. LSSMNL84R08H823G
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Campesan;

contro

Gian Luigi Ongaretto, C.F. NGRGLG56S28D415Y, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietro Costantini

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato in data 29.05.2023 da Michela Cosmo, Boris Cibin ed Emanuele Lessi e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio di Gian Luigi Ongaretto *ex artt. 268 e ss CCII*;

considerato che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato la loro opera alle dipendenze di tale ultimo soggetto e di aver maturato crediti nei confronti del medesimo per un ammontare di euro 206.730,23;

considerato che il resistente, nel costituirsi nel presente procedimento, si è opposto all'accoglimento della domanda, deducendo l'impossibilità di acquisire, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, attivo da distribuire ai creditori;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto il resistente ha il centro degli interessi principali in San Donà di Piave (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza del debitore, alla luce del rilevante debito vantato dai ricorrenti, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per euro 116.241,36;

rilevato che il comma 3 dell'art. 268 CCII prevede espressamente che *"quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*;

rilevato che l'Ongaretto ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che, dal contenuto della predetta relazione, sono emerse:

- la disponibilità in capo al resistente di redditi mensili pari ad euro 2.014,00 per il 2021, 2.491,00 per il 2022 ed euro 1928,00 fino al 30.09.2023;
- la proprietà in capo all'Ongaretto della quota di 1/2 dell'appartamento sito in Eraclea (VE), via Tigli n. 8, censito al foglio 58, mappale 360, sub. 3, e della quota di 1/2 dell'appartamento al piano seminterrato sito in Eraclea (VE), via Tigli n. 8, censito al foglio 58, mappale 360, oggetto dell'esecuzione immobiliare n° 110/2022 ed ivi rispettivamente stimati di valore pari ad € 8.530,00 ed € 6.170,00;
- la proprietà del ciclomotore Piaggio Modello Vespa, cilindrata 125 cc, anno immatricolazione 1952, targa RE014597, del valore dichiarato dal debitore pari ad euro 2.500,00, nonché la comproprietà con la moglie Carpenedo Fabiana del ciclomotore Piaggio Modello Vespa, cilindrata 250 cc, anno immatricolazione 2006, targa DA20380, del valore dichiarato dal debitore pari ad euro 2.500,00;

rilevato che l'OCC ha chiarito che, all'esito della cessione forzata degli immobili e dei ciclomotori intestati al debitore, non potranno risultare somme disponibili per i creditori, fatto salvo che per Penelope SPV S.r.l e per Equitalia Nord S.p.a.;

ritenuto pertanto che, in concreto, non ricorra una condizione di impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, occorre stabilire la somma necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia dello stesso;
viste le spese mensili asseritamente sostenute dal debitore;
ritenuto che la documentazione in atti non consenta di ritenere provati quali esborsi effettivamente sostenuti la somma di euro 200,00, per l'utilizzo della porzione di abitazione condotta in locazione dalla figlia; la somma di euro 200,00 per il pagamento delle utenze della casa della figlia; la somma di euro 120,00 a titolo di spese condominiali; la somma di euro 25,00 per la tassa rifiuti; la somma di euro 200,00 per l'utilizzo della stanza ad uso ufficio;
ritenuta, altresì, l'eccessività della somma di euro 100,00 asseritamente sostenuta a titolo di spese telefoniche;
considerato inoltre che, pur risultando in atti le dichiarazioni dei redditi del coniuge del debitore, Fabiana Carpenedo, nessun dato è stato fornito in ordine alla situazione lavorativa della stessa, talchè neppure è possibile valutare la credibilità delle stesse;
ritenuto, ciò nondimeno, ragionevole che l'Ongaretto versi alla figlia delle somme mensili sia come corrispettivo per il godimento dell'immobile da essa condotto in locazione, sia come contributo per le utenze;
ritenuto, pertanto, congruo, anche in ragione della composizione del nucleo familiare del debitore, escludere dalla liquidazione dei beni dello stesso i proventi dell'attività lavorativa per l'ammontare complessivo di euro 1100,00;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIAN LUIGI ONGARETTO (c.f. C.F. NGRGLG56S28D415Y);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore l'avv. Emanuela Greco;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale; trascritta nei competenti registri a cura del Liquidatore; notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.10.2023

Il giudice rel.
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi

